



AUDIZIONE DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI AGE ONLUS  
PRESSO LE COMMISSIONI RIUNITE VII E IX – CAMERA DEI DEPUTATI  
RELATIVAMENTE ALL' ATTO DI GOVERNO N. 169 (ESERCIZIO ATTIVITÀ TELEVISIVE)

Ringraziando la Presidenza delle Commissioni per questo invito, ci pare doveroso presentare brevemente la nostra associazione, che è forse più conosciuta presso la VII Commissione. L'essere coinvolti anche nel dibattito sull'esercizio delle attività televisive è per noi il riconoscimento di un'azione che, a partire dall'impegno, in quanto genitori, nella scuola, si è via via esteso in tutti i campi che toccano da vicino la vita dei nostri figli: è innegabile che il sistema dei media, la TV ancora oggi in modo significativo, ha un forte impatto nella quotidianità di ogni famiglia e nella crescita dei giovani, talora con la proposta di messaggi divergenti e contraddittori nei confronti dello sforzo dei genitori, della scuola e delle realtà dell'educazione.

L'A.Ge. è nata nel 1968 dalla decisione di genitori, animati da un forte senso civico e da una grande passione a favore della famiglia, della scuola, dell'educazione. Oggi è dunque la federazione di circa duecento associazioni locali di genitori, presenti in tutte le regioni italiane: opera prevalentemente nella formazione dei genitori, negli organismi di partecipazione scolastica, nelle politiche della famiglia, dei media, dell'educazione.

Interloquisce con istituzioni politiche ed amministrative ed ha rapporti di stretta collaborazione con organizzazioni attive nel sociale ed enti locali. Fa parte del Forum Nazionale dei Genitori e della Scuola (FoNaGS) presso il MIUR, del Consiglio consultivo degli utenti radiotelevisivi presso il Garante delle Comunicazioni, della Consulta degli Esperti del Dipartimento Antidroga presso la Presidenza del Consiglio, del COPERCOM (Coordinamento per la Comunicazione, costituitosi con altre associazioni di educatori come soggetto che si confronta con gli operatori della comunicazione e con le Istituzioni), del Pidida, coordinamento promosso dall'Unicef in Italia per i diritti dei minori.

Da anni l'AGE è attenta al mondo dei media come focus di interesse delle giovani generazioni, per le modalità di crescita offerte dai *new media* e per i rischi che ad esse si accompagnano.

Premettendo che complessivamente, circa il sistema televisivo, **le famiglie auspicano la proposta di prodotti di qualità, nei quali i minori, le donne, i genitori siano presentati non solo per le problematicità o per le patologie, ma in un quadro di promozione, di positività**, soprattutto nel servizio pubblico, ci limiteremo in questo intervento a poche considerazioni relative alla sola tutela dei minori.

Dopo una attenta verifica del Decreto su cui siamo oggi chiamati ad esporre il nostro contributo, l'AGE considera di **fondamentale importanza le norme a tutela dei**

**minori, delineate nell'art. 9 del Decreto legislativo n. 169**, che recepiscono la direttiva europea 2007/65/CE dell'11 dicembre 2007 sui servizi media audiovisivi, introducendo norme che cambieranno il precedente Testo Unico sulla Radiotelevisione (D. Legs. 31/07/2005, n. 177). La sopraccitata Direttiva europea 2007/65/CE modifica le precedenti direttive europee concernenti l'esercizio delle attività televisive espresse negli anni dai vari testi di "Televisione senza frontiere" e introduce, tra l'altro, una disciplina più flessibile in materia di pubblicità e nuove disposizioni a tutela dei minori.

Esprimendo **preoccupazione per un possibile aumento delle inserzioni pubblicitarie** (art 18 della direttiva CE), già ora fin troppo presenti lungo l'arco di programmazione di tutta la giornata durante film e trasmissioni di vario tipo, **l'A.Ge. condivide la specifica di salvaguardare telegiornali, documentari e programmi per l'infanzia dall'incremento di spot e altre formule di promozione pubblicitaria.**

L'articolo 9 del presente Decreto legislativo si rifà all'art. 22 della Direttiva sulla "Tutela dei minori nelle trasmissioni televisive e agli artt. 4 e 34 del "Testo unico della radiotelevisione" tuttora vigente, in cui viene stabilito il divieto assoluto alla trasmissione di scene pornografiche o di violenza gratuita che possano nuocere allo sviluppo fisico, morale o mentale dei minorenni. Per i programmi che possono comunque nuocere ai minori, il divieto di messa in onda è ribadito *"a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi"*. Nonostante l'art. 34 del Testo Unico disciplini che *"è vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto"*, con la modalità di trasmissione ad accesso condizionato si è di fatto legittimata la possibilità di trasmettere (anche senza limiti orari) anche programmi gravemente nocivi, come la pornografia.

Malgrado i divieti, programmi gravemente lesivi per un pubblico di minori vengono trasmessi di notte e di giorno, creando gravi problemi alle famiglie che difficilmente riescono a seguire lungo l'arco di tutta la giornata ciò che di fatto i loro figli vedono in TV. Tale problema si è acuito con l'allargamento dell'offerta televisiva grazie all'aumento di canali a pagamento.

Chiediamo, quindi che **sia effettivamente ben applicato l'articolo 9 del nuovo Decreto** che, al comma 1 recita *"Sono vietate le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, possono nuocere allo sviluppo...dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata, ovvero pornografiche"*, anche se permane l'eccezione per *"le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione"*.

L'AGe considera **un diritto delle famiglie che anche le istituzioni pubbliche sostengano l'impegno pedagogico per favorire l'armonioso sviluppo psicofisico dei minori**: perciò valuta positivamente il divieto alla trasmissione diurna di programmi gravemente lesivi per minori, anche se criptati, su tutte le piattaforme. Una attenzione particolare va fatta però alla definizione dei criteri con i quali tale decreto verrà applicato.

Per quanto riguarda il **comma 2 dell'articolo 9**, è **necessario codificare le norme applicative** per evitare che nelle ore diurne possano essere trasmessi programmi inadatti o nocivi per i minori. Se, infatti, è già in atto il divieto alla trasmissione dei film vietati ai minori di anni quattordici durante la fascia protetta, occorre considerare che la programmazione televisiva offre altre produzioni ugualmente nocive ma che, per non essere sottoposte ad analoga valutazione, non necessitano di nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico.

**L'AGe auspica quindi la rapida e parallela definizione da parte delle istituzioni preposte (Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e Comitato Media e Minori), a corredo dell'art. 9 del Decreto in discussione, di una normativa di valutazione unitaria dei programmi di tutti quei programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, individuando gli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali programmi, che non devono essere trasmessi dalle ore 7 alle 23, neanche con l'apposizione di sistemi di filtraggio o di identificazione.**

Condividiamo la disposizione di trasmettere tali programmi solo di notte, con l'adozione di un sistema di protezione, mentre durante la programmazione diurna o del *prime time*, la messa in onda di contenuti sensibili dovrà essere adeguatamente segnalata (con bollino permanente) in modo da attivare un controllo parentale o elettronico che inibisca l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la funzione tramite digitazione di uno specifico codice segreto. Per quanto riguarda le trasmissioni diurne viene ribadita l'importanza di rispettare rigorosamente la fascia protetta (h.16/19), sia per i contenuti delle trasmissioni che per le quote di inserzioni pubblicitarie, in attesa del divieto alla trasmissione di film vietati ai minori di 14 anni dalle 7 alle 22.30 su tutte le piattaforme di trasmissione, anche on demand.

Alla luce delle considerazioni esposte, in conclusione l'AGe ritiene fondamentali le seguenti modifiche dell'art 9:

### **Comma 2.2, Art. 9**

#### Modifiche proposte:

Dopo le parole "devono essere identificati", **sostituire le parole "all'inizio della trasmissione" con le parole "durante tutto il corso della trasmissione"**.

*Lo scopo della proposta di modifica è quello di evitare che la visione del programma in corso di trasmissione, e quindi privo della necessaria segnaletica, induca lo spettatore adulto a ritenere il programma adatto anche al minore (ciò potrebbe accadere normalmente durante gli "zapping"). Del resto la suggerita modifica è in linea con l'apparato normativo comunitario, di cui la Direttiva 2007/65/CE costituisce semplice integrazione e che, nel caso di specie, lascia in vigore la dizione proposta "durante tutto il corso della trasmissione", come chiaramente si evidenzia nel testo consolidato dell'art. 22.*

## **Comma 2.5, Art. 9**

### Modifiche proposte:

**Prima delle parole “L’Autorità, al fine di garantire” inserire le parole “...fermo restando i divieti orari di cui ai commi 3 e 4”....”**

Dopo le parole “ascoltino normalmente i programmi” **sostituire le parole “di cui al comma 3” con le parole “con l’anzidetto contenuto nocivo”**

Il riferimento al comma 3, ove è previsto un divieto di trasmissione dalle 7 alle 23 dei film vietati ai minori di anni 18 e dei programmi classificabili per soli adulti, potrebbe indurre, infatti, a ritenere, con una interpretazione “di parte”, che la disciplina di dettaglio da adottarsi a cura dell’Autorità renda possibile la trasmissione di detti contenuti anche nelle ore diurne. Giova rammentare, in proposito, il contenzioso da lungo tempo aperto con Sky, la quale potrebbe continuare a sostenere che, in esito alla disciplina emanata dall’Agcom, e una volta apposto un adeguato sistema di filtraggio, possa essere consentita la trasmissione anche di film vietati e di contenuti di violenza gratuita o pornografiche dalle 7 alle 23, situazione questa che si sta attualmente verificando, nonostante gli interventi, purtroppo inefficaci, del Comitato TV e minori.

Si sottolinea, in proposito, che l’Autorità non ha seguito in proposito un chiaro indirizzo interpretativo e che alle risoluzioni adottate dal Comitato non hanno fatto seguito opportuni procedimenti sanzionatori, restando quindi aperta una soluzione del problema che potrebbe, in ultima analisi, vedere favorita la tesi prospettata da Sky. La procedura di dettaglio che l’Autorità adotterà dovrà riguardare, come correttamente specifica l’articolo, tutti quei programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, individuando gli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali programmi, ma non può riferirsi ai contenuti indicati nel comma 3, che non devono affatto essere trasmessi dalle ore 7 alle 23, neanche con l’apposizione di sistemi di filtraggio o di identificazione.

**Con la formulazione proposta si ritiene, pertanto, che possa essere fugata ogni ombra di dubbio che possa insorgere in sede applicativa.**

Ringraziando nuovamente per l’attenzione prestata, confermiamo la nostra massima disponibilità a proseguire il confronto, auspicando nel contempo, che in ogni provvedimento legislativo attinente i media l’aspetto educativo sia sempre considerato, anche in riferimento alla possibilità di “educare con i media”, mai disgiunta dalla necessità di “educare all’uso dei media”.